



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

Procuratore d. Repubblica Aggiunto Dr. Riccardo Targetti,
v. Manara, IV° piano, stanza n.57
tel.int.: 3821 - tel.est.: 02/54333821 - fax: 02/59900342

Oggetto: note e osservazioni in ordine ai reati di omicidio e di lesioni stradali

Come è noto, la L. n.41/2016 ha introdotto due nuovi reati colposi: l'omicidio stradale (art. 589bis c.p.) e le lesioni personali stradali (art. 590bis c.p.), oltre ad apportare alcune modifiche al codice di rito e al C.d.S.

Si richiama la comunicazioni del Procuratore f.f. cons. Forno del 6 aprile che ha stabilito il visto dello Scrivente sugli atti definitivi e cautelari nei procedimenti di cui al reato p.p. art. 589bis c.p. Le presenti note seguono a un incontro con esponenti della Polstarda, dei C.C. e della P.L. di Milano e allo scambio di vedute con altre AA.GG.

OMICIDIO STRADALE

L'art. 589bis c.p. disciplina TUTTI i casi di morte non voluta come conseguenza di una violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Riguardo alla descrizione della condotta/evento e al tipo e grado delle colpa non vi sono modifiche, le quali riguardano prevalentemente il trattamento sanzionatorio.

1. per chiunque cagiona l'incidente con violazione in genere del C.d.S. è prevista la pena **2/7 anni**. Attenzione: in questo caso l'autore non deve necessariamente essere un conducente di autoveicolo (es. in bicicletta), né essere per forza il conducente (es. passeggero, pedone).
2. per chi si è posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza oltre il livello massimo (più di 1,5 gr/l.) o sotto l'effetto di stupefacenti la pena è **8/12 anni**
3. per chi si è posto alla guida in stato di ebbrezza al livello "medio" (oltre 0,8 gr/l) la pena è **5/10 anni**
4. per il guidatore professionale (chi trasporta persone o merci nell'esercizio di impresa o professione; i conducenti degli autoveicoli con massa superiore a 3,5 ton.; i conducenti di autoveicoli con un numero maggiore di 8 passeggeri) che si è posto alla guida in stato di ebbrezza (anche oltre 0,5 mg/l) o sotto l'effetto di droghe la pena è **8/12 anni**

5. per il conducente che cagiona l'incidente con violazione di alcune norme del C.d.S. (in caso di velocità maggiore di determinate quantità rispetto al limite di legge, passaggio dell'incrocio con semaforo rosso, certe manovre particolarmente pericolose come procedere contromano o effettuare inversione di marcia in prossimità di curve e dossi) la pena è **5/10 anni**
6. i termini di prescrizione sono **raddoppiati**

Sono altresì stabiliti gli aumenti e le diminuzioni di pena seguenti:

- a. in tutti i predetti casi è stabilita un'aggravante generica per chi guida senza patente o con patente sospesa o revocata (non con patente scaduta)
- b. analoga aggravante generica per il proprietario che circola senza assicurazione obbligatoria
- c. in tutti i predetti casi (similmente a quanto stabilisce l'art. 589 c.p., anche nella vecchia formulazione) è stabilito/ribadito un particolare regime di continuazione in caso di morte/lesioni plurime con pena massima di **18 anni**
- d. in tutti i casi è stabilita un'aggravante a effetto speciale (da un terzo a due terzi) in caso di fuga (art. 589ter c.p.), con pena che non potrà essere inferiore a **5 anni**. Ai sensi dell'art. 84 c.p. il reato di cui all'art. 189 C.d.S. dovrebbe ritenersi assorbito
- e. secondo quanto stabilito dall'art. 590quater c.p., le predette aggravanti (sia quelle generiche, sia quelle a effetto speciale) non sono bifanciabili con le attenuanti (diverse da quelle stabilite dagli artt. 98 e 114) e le eventuali diminuzioni si applicheranno sulla pena aggravata
- f. quando l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione/omissione del colpevole (come in caso di concorso di colpa con la vittima o con terzi o per l'incidenza del caso fortuito) è stabilita una diminuzione fino alla metà

Si riassumono ora le modifiche sul piano processuale.

- I. per i reati sub 2) e 4) e per i restanti casi aggravati sub b) e c) l'arresto in flagranza è obbligatorio; negli altri è casi è facoltativo
- II. il fermo di indiziati è sempre consentito, tranne che nei casi "minori" con concorso di colpa
- III. la competenza di regola è del Tribunale in composizione monocratica, poiché il reato non rientra nell'elenco di cui all'art. 33bis c.p.p.; tuttavia, in base al comma 2° e tenendo conto delle nuove pene edittali (si ricordi che vi sono aggravanti ad effetto speciale, come quella della fuga), in certi casi la competenza potrebbe essere del collegio

- IV. ovviamente (come era sotto il vigore della precedente normativa) si procede con richiesta di udienza preliminare
- V. il reato di omicidio stradale (in ogni sua manifestazione) viene richiamato dall'art. 359bis c.p.p., il quale a sua volta richiama l'art. 224bis c.p.p.: di conseguenza il PM può disporre d'urgenza (anche oralmente, ma comunque salvo convalida del GIP) provvedimenti coattivi idonei a limitare la libertà personale (v.infra sub B).
- VI. la proroga delle indagini è consentita una sola volta
- VII. la condanna (o l'applicazione di pena su richiesta) comporta la sentenza accessoria (disposta dal giudice) della revoca della patente di guida per periodi anche molto lunghi. In tutti i casi il Prefetto può (come misura cautelare) disporre il ritiro immediato della patente, tranne che per l'ipotesi meno grave (incidente mortale con violazione non qualificata del C.d.S.)

Alcune osservazioni

- A. L'aumento (a volte vertiginoso) delle pene, specie nel minimo, e l'aumento dei termini di prescrizione potrebbe suggerire alla difesa un ricorso ai **riti alternativi** maggiore che nel passato. In ogni caso, (e dovendosi tener conto del "clima" in cui è maturata questa legge....) sarebbe bene modulare il consenso tenendo conto degli aspetti risarcitori.
- B. Le gravi sanzioni a cui il conducente sotto l'effetto degli stupefacenti va incontro in caso di omicidio stradale, fanno prevedere fiere resistenze al prelievo di campioni biologici senza consenso e, in particolare, al **prelievo ematico**. A tal proposito si ricorda che la giurisprudenza, ai fini della prova dell'art. 187 C.d.S., ritiene necessario non solo che il conducente abbia usato droghe, ma che ne sia attualmente sotto l'effetto; accertamento che, allo stato della scienza medica, è possibile solo mediante il prelievo del sangue.

Non dovrebbero dunque esserci dubbi riguardo a quella assoluta indispensabilità per la prova dei fatti richiesta dall'art. 224bis c.p.p. Non sfugge che il prelievo del sangue non è compreso nell'elenco delle pratiche mediche che l'A.G. può coattivamente disporre sull'indagato, tuttavia tale elenco pare solo esemplificativo e non tassativo, come si ricava dall'espressione "quali", utilizzata dal legislatore. Certo, il prelievo del sangue, come accertamento medico, è assai invasivo; però la legge non vieta in astratto le pratiche invasive (come si ricava dall'indicazione data al giudice di scegliere quella che lo sia di meno), ma vieta solo quelle che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona; cosa che (emofilitici a parte) ben difficilmente si potrebbe sostenere in caso di un semplice prelievo del sangue (che in ogni caso mai potrebbe mettere a rischio il rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto....).

Escluso quindi che un prelievo ematico coattivo sia in astratto vietato, bisogna ricordare che la novella in esame ha introdotto una norma, l'art. 359bis/3bis c.p.p., con cui si stabiliscono poteri e compiti della p.g. e del PM in relazione agli

accertamenti "di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"; accertamenti che - come detto - allo stato si possono effettuare solo con il prelievo del sangue.

In definitiva, **pare consentito per il PM ordinare il prelievo ematico urgente** (previa ovviamente l'instaurazione del contraddittorio difensivo); ordine che dovrà essere successivamente sottoposto alla convalida del GIP; momento in cui si potrà in concreto verificare come si starà orientando la giurisprudenza.

- C. Dall'articolazione delle norme incriminatrici (e di quelle che stabiliscono aggravanti) sopra viste, si può prevedere che in molti procedimenti per omicidio stradale saranno necessarie **perizie/c.t. mediche** sul conducente e/o mediche sulla vittima e/o **dinamiche** sul luogo e stato dei mezzi. Si pensi ad esempio all'interesse dell'inagato a dimostrare il concorso di colpa o l'incidenza del caso fortuito per invocare l'attenuante di cui s'è detto
- D. Poiché da tali accertamenti peritali o pre-peritali spesso dipenderà la sussistenza di "componenti" importanti della fattispecie incriminatrice, prudenza vorrebbe che il PM di turno, ove richiesto di un consiglio, dissuada la p.g. dal procedere con l'arresto in flagranza; specie qualora la dinamica sia ancora incerta e dunque l'attribuzione delle responsabilità tutt'altro che pacifica. Decisivi saranno in ogni caso i precedenti del conducente omicida, la sua reperibilità, le concrete prospettive risarcitorie e il suo comportamento durante e dopo il fatto. In caso di fuga e successivo rintraccio, quindi, ove possibile, si potrà ricorrere al fermo, certi che la richiesta di misura cautelare avrà ben più solido fondamento.

LESIONI COLPOSE STRADALI

L'art. 590bis c.p. NON raccoglie TUTTI i casi di lesioni personali gravi o gravissime (cfr. art. 583 c.p.). Di conseguenza, un incidente stradale ove taluno abbia riportato lesioni lievi resta disciplinato dal vecchio art. 590 c.p.. Dunque, reclusione o multa; procedibilità a querela; competenza del G.d.P.; citazione diretta del PM (o della stessa parte offesa).

I principali aspetti del nuovo reato sono invece i seguenti.

- Il **sistema sanzionatorio** (ivi comprese le aggravanti e le attenuanti) è del tutto analogo (ovviamente, su un livello quantitativo più ridotto) a quello stabilito per l'omicidio.
- La procedibilità è **d'ufficio**.
- L'**arresto** (che non è mai obbligatorio) è consentito in tutti i casi, tranne in presenza di violazioni "minore" del C.d.S. (anche qualora vi siano state lesioni a più persone).
- Il **fermo** non è consentito.

- La competenza è del **Tribunale monocratico**.
- Si procede a **citazione diretta** ex art. 550 c.p.p.
- Le indagini sono **prorogabili per non più di una volta**.
- **Revoca e sospensione della patente** seguono una disciplina analoga (seppur di minore durezza) a quella dell'omicidio stradale
- Anche per le lesioni gravi/gravissime sono estesi i **poteri d'urgenza del PM** disciplinati dagli artt. 359bis e 224bis c.p.p.

Alcune osservazioni.

- A. la durata della malattia, con la soglia dei 40 giorni dettati dall'art. 583 c.p., sarà cruciale nei **casi border-line**; il che consiglia moderazione nell'uso (o nel consiglio alla p.g. sull'uso) di misure cautelari e in particolare dell'arresto in flagranza, specie se il superamento della soglia/giorni di degenza emerge da documentazione medica di parte.
- B. Stante la procedibilità d'ufficio, si va incontro a un più che probabile **incremento dei procedimenti**. A tal proposito, la p.g. ha ricevuto da questa Procura raccomandazioni a non "stimolare" la propensione alla denuncia e di attendere pazientemente un'eventuale documentazione medica idonea a far scattare la procedibilità d'ufficio (si ricorda che la procedibilità a querela resta per il "vecchio" 590 c.p.). Anche per le lesioni stradali gravi/gravissime, in ogni caso, sarebbe bene che il patteggiamento sia subordinato all'avvenuta definizione dei profili risarcitori.
- C. Anche per questo reato (che un tempo era riservato alla giurisdizione minore del G.d.P., con un rito snello e un ampio ricorso a misure sdrammatizzanti della sanzione) si dovranno spesso integrare le prove tradizionali (testimoni e rilievi di p.g.) con quella tecnica (dinamica e/o medica).

Norme finali e di coordinamento.

1. La normativa è già entrata in vigore
2. La pena minima dell'art. 582 c.p. (lesioni dolose) è passata da 3 mesi a 6 mesi
3. L'obbligo (norma ordinatoria) di chiedere il rinvio a giudizio entro trenta giorni dalla fine delle indagini di cui all'art. 416/2bis c.p.p. è ovviamente esteso al nuovo reato di omicidio stradale

MODIFICHE AI CRITERI ORGANIZZATIVI

Si ribadisce che, stante la citata circolare del Procuratore f.f.:

1. i procedimenti per art. **589bis c.p.** restano nella materia ordinaria e, come in precedenza, sono assegnati al **PM di turno urgenze** che ha ricevuto la notizia di reato.
2. i procedimenti per art. 590 c.p. per violazione delle norme sulla circolazione stradale restano di competenza della SDAS
3. i procedimenti per art. **590bis c.p.** verranno assegnati in **ordinario automatico**, tranne che la notizia di reato sia stata ricevuta dal PM di turno urgenze, nel qual caso verrà assegnata al medesimo
4. il **visto** su tutti i provvedimenti definitivi e sui provvedimenti cautelari per i procedimenti di cui agli artt. 589bise 590bis c.p. verrà apposto dall'Aggiunto Riccardo Targetti.

Milano, 21.04.2016



il Pubblico Ministero
dr. Riccardo Targetti
Procuratore d. Repubblica Aggiunto